



LIFE 15 IPE IT 013

With the contribution
of the LIFE programme
of the European Union



MANUALE OPERATIVO PER GLI ACQUISTI VERDI:

**Criteri Ambientali Minimi Acquisto, leasing, locazione,
noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi
di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto
passeggeri su strada**

Legenda

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE



Valuta i fabbisogni



Collega le specifiche tecniche all'oggetto dell'appalto



Indica già nell'oggetto le specifiche ambientali dell'appalto



Analizza il mercato



Considera l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita

2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE



Seleziona i criteri di partecipazione



Valuta le competenze ambientali dei fornitori



Definisci la strategia di gara

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



Premia la qualità ambientale



Scegli i criteri di aggiudicazione



Aggiudica con l'offerta economicamente più vantaggiosa



Orienta il mercato



Escludi le offerte anormalmente basse



Scegli il miglior rapporto qualità/prezzo

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Controlla le clausole del contratto



Definisci i requisiti esecuzione dell'appalto

Credits

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito delle attività per la promozione del Green Public Procurement del progetto PRE-PAIR (LIFE 15 IPE IT 013) finanziato dal programma LIFE 2014-2020 dell'Unione Europea
Data di chiusura del documento: (10/04/2021)

L'azione coordinata dalla Regione Emilia-Romagna (Project leader) ha visto il coinvolgimento di diversi enti e componenti tecnici che hanno collaborato alla realizzazione del documento:

Regione Emilia Romagna

Katia Raffaelli, Patrizia Bianconi

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Fabrizio Mazzoccoli

Regione Piemonte

Giorgio Roberto Pelassa, Giuseppe Zulli

Regione Veneto

Giulia Tambato, Eva Zane

Provincia Autonoma di Trento

Marco Niro, Silvia De Biasi

Comune di Bologna

Lara Dal Pozzo, Valentino Ventrella, Federico Bortolot

ART-ER

Marco Ottolenghi, Angela Amorusi, Michele Bartolomei

Coordinamento

Angela Amorusi, Michele Bartolomei (ART-ER)



Premessa

*Il presente manuale è dedicato agli appalti verdi per la fornitura di veicoli e servizi di trasporto su strada. **Attualmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i "veicoli"** fanno riferimento al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021 "Criteri Ambientali Minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".*

La prima parte del documento contiene le disposizioni introdotte dal nuovo Codice degli appalti per rendere "verde" una procedura di gara; la seconda parte comprende una sintesi e le indicazioni operative per le stazioni appaltanti per spiegare al meglio l'ambito di applicazione del CAM dedicato ai Veicoli.

I contenuti del presente manuale



- **GPP nel nuovo codice appalti**
 - L'obbligo di inserimento dei Criteri Ambientali Minimi
 - Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **CAM Veicoli**
 - Il percorso per acquistare verde
 - Indicazioni generali per la stazione appaltante
 - I requisiti e i mezzi di verifica
- **Le certificazioni di qualità richieste nel CAM Veicoli**

Si evidenzia che il presente manuale contiene indicazioni coerenti con le normative comunitarie e nazionali, al fine della corretta e completa applicazione del CAM, le stazioni appaltanti dovranno comunque adeguare la documentazione di gara ad eventuali ulteriori specifiche normative regionali e locali.

Gpp nel nuovo codice appalti

L'obbligo di
inserimento dei Criteri
Ambientali Minimi

La disciplina sui contratti pubblici (DLgs.50/2016 e s.m.i.) ha introdotto con l'**art.34 l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM** - definiti nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement – PAN GPP (Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e aggiornato con DM 10 aprile 2013). La sopracitata disposizione prevede che, le pubbliche amministrazioni dovranno inserire necessariamente nella documentazione progettuale e di gara almeno **le specifiche tecniche e le clausole contrattuali** contenute nei CAM Veicoli .

Ai sensi dell'art. 213, comma 9 del DLgs 50/2016 e s.m.i l'applicazione dei CAM è monitorata a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L'obbligo di applicazione dei CAM riguarda tutti i settori merceologici disciplinati dai CAM e gli affidamenti di qualunque importo ovvero anche agli affidamenti di beni, servizi e lavori sotto soglia (disciplinati all'art.36 e riportati nella tabella 1).

TABELLA 1

Gli appalti sotto soglia (art. 36 DLgs. 50/2016 e s.m.i.)

AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE < 40.000 euro
APPALTI DI LAVORI < 40.000 euro

Affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici o Amministrazione diretta

APPALTI DI LAVORI
≥40.000 euro e < 150.000 euro

Affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 preventivi ove esistenti

**AFFIDAMENTI SERVIZI, FORNITURE
E CONCORSI DI PROGETTAZIONE**
≥ 40.000 euro e < 221.000 euro (se aggiudicati da amministrazioni sub-centrali)

Affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione

APPALTI DI LAVORI
≥ 150.000 e < 350.000 euro

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando e con consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione

APPALTI DI LAVORI
≥ 350.000 e < 1.000.000 euro

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando e con consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione

APPALTI DI LAVORI
≥ 1.000.000 euro e < 5.548.000 euro

Procedura ordinaria aperta

La PA può quindi acquisire direttamente forniture e servizi sotto i 40.000 euro e lavori sotto 150.000 euro ed effettuare ordini attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza, ma per acquisti superiori (ma sempre sotto soglia comunitaria) deve possedere una apposita qualifica.

1. Il monitoraggio degli appalti verdi sviluppato da ANAC è disponibile qui: <https://www.anticorruzione.it/-/appalti-verdi-pan-gpp-monitoraggio-affidamenti>



Queste indicazioni, ad oggi, sono state modificate dal **D.L. 16 Luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120**, secondo quanto riassunto nella sottostante tab. 2. Tuttavia tali modifiche sono valide qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, **pertanto a partire dal 1 luglio 2023, salvo ulteriori nuove modifiche o proroghe torneranno valide le indicazioni previste dall'art.36 del D.Lgs 50/2016** e riportate nella precedente tabella 1.

TABELLA 2

Gli appalti sotto soglia (art. 36 Dlgs. 50/2016 modificato dalla L 120/2020) in vigore sino al 30/6/2023)

AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE < 139.000 euro APPALTI DI LAVORI < 150.000 euro	Affidamento diretto
AFFIDAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE > 139.000 euro sino alle soglie previste dall'art.35 del D.lgs. 50/2016	Procedura negoziata senza bando (ma preceduta da avviso sul sito) con 5 operatori
APPALTI DI LAVORI >150.000 euro e fino a 350.000 euro	Procedura negoziata senza bando (ma preceduta da avviso sul sito) con 5 operatori
APPALTI DI LAVORI >350.000 e fino a 1.000.000 euro	Procedura negoziata senza bando (ma preceduta da avviso sul sito) con 10 operatori per lavori
APPALTI DI LAVORI > 1.000.000 euro sino alle soglie previste dall'art.35 del D.lgs. 50/2016	Procedura negoziata senza bando (ma preceduta da avviso sul sito) con 15 operatori per lavori

La disciplina dell'art. 34, non si limita solo all'introduzione degli obblighi relativi ai criteri base, ma si estende anche ad altre fasi della procedura. Le stazioni appaltanti, nell'applicazione dei "criteri di aggiudicazione" richiamati all'articolo 95, **devono tenere in considerazione i criteri premianti indicati nei CAM** (art.34 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.); concetto quest'ultimo ribadito anche dall'ANAC nelle Linee guida per l'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri premianti non sono obbligatori, ma devono essere semplicemente tenuti in considerazione; le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare i criteri premianti quando aggiudicano le gare d'appalto utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissando una lex specialis che incentivi, senza rendere rigorosamente obbligatorio, l'utilizzo e l'adattamento della disciplina di gara ai suddetti criteri di carattere "premiante".

Il D.L. 16 Luglio 2020, n.76 convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 conferma il rispetto dell'art. 34 del Codice dei Contratti che prevede l'obbligo di adozione dei Criteri Ambientali Minimi per almeno le specifiche tecniche di base le clausole contrattuali a prescindere dall'importo della procedura di gara e dal criterio di aggiudicazione. Restano quindi invariate le verifiche di congruità con CAM.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** nella nuova disciplina degli appalti assume un ruolo centrale. In particolare, l'articolo 95 individua tre sub-criteri di aggiudicazione dell'offerta: 1) miglior rapporto qualità/prezzo; 2) l'elemento prezzo; 3) seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Nel primo caso l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali UNI ISO 45001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali della fornitura, servizio o lavoro, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Eco-label UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 % del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla rac-



comandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Nel secondo caso è riconducibile al criterio del **massimo ribasso**, scelta applicabile a tutti gli appalti sotto-soglia (fatte salve alcune eccezioni).

Nel terzo caso, indubbiamente più innovativo, la selezione dell'offerta avviene attraverso la valutazione del **costo del ciclo di vita (Life Cycle Costing - LCC)** distinguendo tra i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti (costi relativi all'acquisizione; costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; costi di manutenzione; costi relativi al fine vita) e costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita. Questi ultimi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. Conformemente all'articolo 96 anche in caso di aggiudicazione secondo il minor prezzo, resta ferma l'indicazione di seguire un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

In definitiva, mentre per i contratti sotto-soglia il criterio del minor prezzo diventa quello ordinario, negli appalti sopra la soglia comunitaria resta ordinario il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo.

CAM veicoli

Il percorso per
acquistare "verde"

In generale il principio che deve guidare le SA nell'acquisto, noleggio, leasing e gestione dei veicoli è la riduzione delle emissioni di gas serra e l'incremento di mezzi a basse o zero emissioni così da migliorare l'efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto/mobilità, senza compromettere gli altri obiettivi ambientali derivanti dall'utilizzo.

L'acquisto di veicoli, inoltre, rientra tra gli investimenti del PNRR (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*) per cui deve garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do Not Significant Harm -DNSH) declinato sui 6 obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili. In particolare, questa attività economica deve garantire il rispetto dei vincoli DNSH per gli obiettivi di *Mitigazione del cambiamento climatico (consumo eccessivo di carburante ed emissioni derivati di carbon fossile); Economia circolare (utilizzo di materiali difficilmente riciclabili; eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi); Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (emissioni in atmosfera; utilizzo di veicoli eccessivamente rumorosi; dispersione al suolo di sostanze contaminanti)*. L'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per il trasporto su strada (DM 17 giugno 2021) e per la raccolta e trasporto dei rifiuti (DM 23 giugno 2022) risponde alla conformità con il principio del DNSH.

Le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti, soggetti aggregatori o centrali di committenza, hanno a disposizione una serie di disposizioni normative per inserire i criteri ambientali e sociali nelle varie fasi in cui si sviluppa il processo di acquisto.

Di seguito vengono forniti indicazioni e riferimenti normativi per agevolare la stazione appaltante ad applicare criteri di sostenibilità, nelle diverse fasi di definizione della procedura di gara.

Si ricorda che per definire "verde" un appalto è necessario che le Stazioni Appaltanti (SA) rispettino l'obbligo di applicazione dei criteri di base contenuti nei CAM (specifiche tecniche e clausole contrattuali).



TABELLA 1 - IL PERCORSO PER ACQUISTARE VERDE

FASE DELLA GARA	NORMATIVA (Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)	ELEMENTI DI ATTENZIONE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">Definizione oggetto e specifiche tecniche</p> <p style="text-align: center;">      </p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici nel definire le specifiche tecniche e altri criteri applicabili collegati all'oggetto dell'appalto possono scegliere un oggetto "verde" (indicando il decreto ministeriale di riferimento per il settore e/o la categoria merceologica scelta) facendo attenzione che non crei discriminazione sul mercato.</p> <p>.....</p>	<p><i>Ai sensi dell'ART. 34</i> le SA sono tenute ad inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM e di tenere in considerazione i CAM per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 68</i> specifiche tecniche...le amministrazioni aggiudicatrici nel definire le specifiche tecniche, così come definite al punto 1 dell'allegato XIII, possono fare riferimento a tutto il ciclo di vita dell'appalto, considerando anche gli aspetti "indiretti" ossia che non influiscono sul contenuto sostanziale dell'appalto, ma che possono avere delle ricadute in termini ambientali e sociali.</p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 69</i> etichettature...le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere le etichette ambientali come mezzi di prova della conformità seppure resta da salvaguardare il principio dell'equivalenza.</p> <p>Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice</p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 82</i> Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova...le amministrazioni aggiudicatrici qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati.</p>	<p>Prima di avviare la gara di appalto le SA possono valutare alternative all'acquisto di nuovi veicoli; ad esempio preferendo il servizio al prodotto; incentivando la condivisione dei veicoli e promuovendo altre modalità di trasporto per ridurre il fabbisogno di veicoli.</p> <p>Privilegiando il servizio di noleggio la SA potrà usufruire della funzione che tale prodotto supporta, con un approccio che premia l'efficienza di utilizzo: da una parte il fornitore rimane il proprietario dell'oggetto che quindi è più interessato a mantenere la piena funzionalità del bene e la sua durevolezza; dall'altro, la SA sarà incentivata ad un uso moderato perché paga in base al consumo.</p> <p>Nel caso di acquisto la SA possono favorire veicoli ad alimentazione elettrica o alternativa. In generale, nella definizione delle specifiche tecniche le SA devono scegliere criteri che servono a favorire la selezione di prodotti con un minore impatto ambientale lungo il loro intero ciclo di vita, anche se nel caso specifico, l'impatto più forte è nella fase d'uso dei veicoli dovuto al consumo di carburante, alle emissioni di gas ad effetto serra ed altri inquinanti atmosferici.</p>

FASE DELLA GARA	NORMATIVA (Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)	ELEMENTI DI ATTENZIONE
<p style="text-align: center;">2 Individuazione criteri di partecipazione</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri di selezione basati sulla capacità tecnica ambientale o su misure per la gestione ambientale e della catena di approvvigionamento ed escludere i concorrenti che non rispettano le normative ambientali o i principi di responsabilità sociale applicabili.</p> <hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>	<p><i>Ai sensi dell'ART. 46 le stazioni appaltanti nell'individuare i soggetti ammessi alla gara tengono conto dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 80 motivi di esclusione e dell'ART. 30 principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni...le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere imprese che abbiano violato la legislazione ambientale o che presentino gravi carenze in termini di prestazione ambientale.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 83 comma 6 le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Tra i mezzi di prova per provare le capacità tecniche all'Allegato XVII del codice vengono citati ad es. i titoli di studio, le attrezzature tecniche, le misure di gestione ambientale, etc.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 86 mezzi di prova.. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova tra cui le certificazioni di qualità (art. 87) come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 87 Certificazione delle qualità. Per valutare se le imprese siano in grado di rispettare le misure relative alla gestione ambientale associate all'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere loro di dare prova della necessaria capacità tecnica. Sistemi di gestione ambientale, come EMAS o ISO 14001, possono fungere da mezzo (non esclusivo) per dimostrare tale capacità tecnica.</i></p> <p>Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.</p>	<p>In questa fase la stazione appaltante definisce i criteri di partecipazione alla gara e quindi le capacità tecniche- finanziarie e tecnico-professionali necessarie per l'esecuzione dell'appalto mantenendo elevati standard di qualità.</p>



FASE DELLA GARA

3

Valutazione dell'offerta



Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire criteri di aggiudicazione che incoraggiano i concorrenti ad incrementare ulteriormente le proprie prestazioni ambientali rispetto al capitolato e li applicano in modo trasparente. Nel confrontare le offerte possono valutare i costi del ciclo di vita e respingere le offerte anormalmente basse se non sono conformi alla legislazione ambientale.

NORMATIVA (Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)

Ai sensi dell'ART. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici per assicurare l'effettiva individuazione del **miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa - OepV)**, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta e individuano i **criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici**.

Ai sensi dell'ART. 96 costi del ciclo di vita... Le amministrazioni aggiudicatrici basano la scelta di un prodotto o servizio in base al minor impatto ambientale prendendo in considerazione i **costi del ciclo di vita**; i costi diretti (consumo energetico, consumo di risorse naturali, costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio) e laddove possibile i costi indiretti, ossia le "esternalità ambientali".



ELEMENTI DI ATTENZIONE

Nella valutazione dell'offerta al miglior rapporto qualità/prezzo (OepV), comunque preferibile anche in base all'importanza economica dell'appalto, la stazione appaltante può stabilire **un tetto per la qualità (minimo pari al 70 per cento)**.

Nel caso l'offerta venga valutata tenendo conto dei **costi legati al ciclo di vita** questi devono essere monetizzabili per valutare l'effettivo risparmio e pertanto **devono essere controllabili e stabiliti in anticipo già negli atti di gara** per poter essere accessibili a tutti i concorrenti.

In questa fase le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre come requisiti premianti le ecoetichette e i sistemi di gestione** in modo tale che i concorrenti che offrono le migliori prestazioni ambientali possano ottenere punteggi maggiori.

Il Codice dei contratti, inoltre, concede alle stazioni appaltanti la possibilità di fissare criteri soggettivi anche come requisiti premianti, purché, tali profili di carattere soggettivo consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli. In ogni caso devono riguardare **aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione**.

FASE DELLA GARA	NORMATIVA (Dlgs. 50/2016 e s.m.i.)	ELEMENTI DI ATTENZIONE
<p style="text-align: center;">4 Esecuzione del contratto</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere requisiti sociali e ambientali per l'esecuzione del contratto, purché non discriminanti.</p> <p>.....</p>	<p><i>Ai sensi dell'ART. 100 requisiti per l'esecuzione dell'appalto...</i> Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire le clausole contrattuali in cui si evidenzino gli impegni ambientali assunti dai fornitori o dai prestatori di servizi qualora questi influiscano sul livello di esecuzione dell'appalto e prevedere rimedi adeguati in caso di inadempienza.</p> <p><i>Ai sensi dell'ART. 50 clausole sociali nei bandi e negli avvisi di gara...</i> Le amministrazioni inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p>	<p>Le clausole contrattuali che prevedono misure di salvaguardia ambientale, devono essere menzionate negli atti di gara ma non è necessario che le condizioni ricercate esistano al momento di presentazione dell'offerta; la conformità va richiesta durante la procedura di appalto e non deve essere oggetto di valutazione.</p> <p>È utile assicurarsi, inoltre, che vi sia un sistema di controllo e monitoraggio riguardo agli impegni richiesti e che questi valgano anche per i subappaltatori.</p> <p>Per quanto riguarda nello specifico il CAM veicoli, le stazioni appaltanti, durante l'esecuzione del contratto e ove lo ritengano opportuno, possono prevedere altresì controlli di conformità documentali sulla fornitura dei veicoli e di grassi ed oli lubrificanti oggetto della gara di appalto, in relazione sia alle "Restrizioni" previste dall'allegato XVII del Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACH) che al Regolamento (UE) 2019/1021 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).</p>



Indicazioni generali per la stazione appaltante per l'applicazione del CAM Veicoli

Premesso che:

- 1) I criteri ambientali non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che la fornitura o il servizio devono avere e si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per la fornitura o il servizio oggetto del CAM.
- 2) I criteri premianti indicati nel DM 17 giugno 2021 sono a discrezione della SA, affinché un bando possa considerarsi "verde" è prescrittivo che vengano utilizzati i criteri base (specifiche tecniche e clausole contrattuali). Per cui nella documentazione di gara la SA può inserire uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, prevederne di simili nel contenuto, o elaborarne di nuovi e/o più stringenti.
- 3) Il documento riporta un elenco di certificazioni ambientali idonee a servire come strumenti e/o mezzi di prova, nel rispetto delle regole fissate dal Codice, allo scopo di facilitare la Stazione Appaltante in fase di verifica, i sistemi di gestione ambientali (EMAS, ISO 14001) e le ecoetichette di prodotto (Ecolabel, EPD; etc.).

Obblighi normativi in materia di acquisizione pubblica di veicoli puliti

Due norme attualmente vigenti impongono alle stazioni appaltanti dei requisiti nell'acquisizione di veicoli per il trasporto su strada:

- 1) La direttiva 2019/1161/UE sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada recepitata dal Dlgs 187/2021 fissa per ciascun stato membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli puliti. La direttiva si applica ai contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, nonché ai servizi di trasporto pubblico e ad altri servizi di trasporto su strada². Per l'Italia gli obiettivi sono i seguenti:
 - 38,5% al 2025 e 2030 per i veicoli leggeri
 - 10% al 2025 e 15% al 2030 per gli autocarri
 - 45% al 2025 e 65% al 2030 per i bus.
- 2) Il comma 107 della legge di bilancio 2019 (L. 160/2019) che impone l'acquisto o noleggio di almeno il 50 per cento di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno³.

2. Si veda articolo 2 Dlgs 187/2021

3. Comma 107 L160/2019 "Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli."

Sempre a seguito del Dlgs 187/2021, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione Generale per l'Economia circolare del MiTE i dati relativi al numero totale dei veicoli oggetto di ciascun contratto aggiudicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nei dati trasmessi dovrà essere indicato anche il numero di quei veicoli che, rispetto al totale, sono qualificabili come veicoli leggeri puliti e come veicoli pesanti puliti, nonché il numero dei veicoli, sempre rispetto al totale, qualificabili come veicoli pesanti a emissioni zero⁴.

L'importanza dei *Mobility Manager* e del Piano di spostamenti Casa-Lavoro

I Criteri Ambientali Minimi non si limitano a definire pedissequamente i requisiti da inserire all'interno degli appalti per definirli verdi, ma nei capitoli introduttivi, inquadrano la materia oggetto del documento nella più generale esigenza di ridurre i consumi e gli impatti ambientali dell'ente. Trattando di CAM Veicoli l'attore chiave chiamato a svolgere questa funzione è il *Mobility Manager*.

Nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, è opportuno che l'ente definisca un piano di mobility management ed individui un responsabile della mobilità aziendale, anche qualora non obbligato ai sensi del DM 27 marzo 1998. Tale *Mobility Manager* ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti adottando, tra l'altro, strumenti come il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), con cui si favoriscono soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale (car pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata, navette a basse emissioni, ecc.) e convenzioni con il servizio di trasporto pubblico locale al fine di incentivare, per i propri dipendenti, l'uso di mezzi di trasporto collettivo ed avere un effetto dissuasivo nei confronti dell'uso dei mezzi privati.

E' opportuno sempre più il coinvolgimento anche del *Mobility Manager* di area, una figura di supporto e coordinamento dei responsabili della mobilità aziendale, istituita presso l'Ufficio Tecnico del Traffico di ogni Comune (ad esclusione dei più piccoli), che ha il compito di mantenere i collegamenti fra la struttura comunale e le aziende di trasporto locale e di assistere le aziende e gli enti nella redazione dei piani spostamento casa-lavoro.

La sua figura è cruciale in quanto un *Mobility Manager* d'area opera per migliorare la mobilità su tutto il territorio di propria competenza, lavora con tutte le strutture preposte al traffico e ai trasporti e monitora gli effetti delle

4. il form per l'invio dei dati sui veicoli acquistati è disponibile sul sito del MiTE https://gpp.mite.gov.it/PDF/FORM_trasmmissione_dati.pdf
La comunicazione debitamente compilata deve essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: VeicoliPuliti@mite.gov.it



misure adottate dai singoli responsabili aziendali.

Le stazioni appaltanti sono invitate inoltre a favorire il ricorso a contratti di noleggio con conducente (N.C.C.) per gli spostamenti di “rappresentanza” in caso di utilizzo non quotidiano, il cui vantaggio ambientale risiede principalmente nella razionalizzazione del parco autoveicoli degli enti e nell'utilizzo dello stesso.

La valutazione del costo del ciclo di vita dei veicoli

I veicoli sono una categoria di prodotto altamente energivoro, con costi di esercizio e manutenzione elevati e che produce impatti ambientali molto significativi lungo il proprio ciclo di vita (emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti, consumo di materie prime, produzione di rifiuti speciali e pericolosi come oli e batterie etc.).

Come citato nelle premesse della direttiva veicoli 2019/1161:

“I costi del ciclo di vita costituiscono per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori un importante strumento per tenere conto dei costi energetici e ambientali durante il ciclo di vita di un veicolo, compreso il costo delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di un'adeguata metodologia di determinazione del loro valore monetario. Dato lo scarso utilizzo di questa metodologia per il calcolo dei costi di esercizio nell'intero arco di vita nell'ambito della direttiva 2009/33/CE e date le informazioni pervenute dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in merito all'uso di metodi propri, adeguate alle rispettive circostanze ed esigenze specifiche, non dovrebbe essere obbligatorio l'utilizzo di una metodologia specifica, ma le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere nella posizione di scegliere qualsiasi metodologia di calcolo dei costi di esercizio a sostegno delle loro procedure di appalto, sulla base dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT) di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 82 della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto del rapporto costo-efficacia durante l'intero arco di vita del veicolo, nonché degli aspetti ambientali e sociali.”

Un buon esempio di applicazione del costo ciclo di vita (LCC) è l'appalto per la fornitura di automezzi a ridotto impatto ambientale realizzato di Intercenter-ER - Centrale di committenza di Regione Emilia-Romagna nel 2019 che ha vinto il premio miglior bando verde al forum Compraverde Buygreen 2020⁵.

5. <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/chi-siamo/dicono-di-noi/premi/miglior-bando-verde-2020>

L'approccio GPP per i veicoli

- Rivedere il parco veicoli per verificare se è possibile ridurre il numero e/o le dimensioni dei veicoli e attribuire la priorità alla sostituzione di quelli più vecchi e altamente inquinanti.
- Specificare i veicoli con le emissioni di CO₂ più basse possibili per classe e dimensioni e che soddisfano le ultime norme europee sulle emissioni di particolati e ossido di azoto.
- Promuovere i veicoli alimentati con carburanti alternativi e le opzioni elettrica e ibrida.
- Ridurre il consumo di carburante attraverso la guida ecologica, i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici e gli indicatori di cambio marcia, utilizzando lubrificanti a bassa viscosità e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.
- Acquistare veicoli con sistemi di condizionamento dell'aria con refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale.
- Acquistare pneumatici ecocompatibili e oli lubrificanti rigenerati o biodegradabili e garantire la corretta raccolta e gestione degli oli lubrificanti e degli pneumatici usati.
- Applicare il calcolo dei costi del ciclo di vita, compreso il costo delle esternalità ambientali, per confrontare i costi effettivi dei vari veicoli.

Per favorire i processi di accesso alla riparazione o anche ai servizi di *upgrading*, in particolare per gli autobus e gli autocarri, le stazioni appaltanti, qualora lo ritenessero opportuno, possono prevedere anche una **procedura di affidamento di servizi di manutenzione dei mezzi**, ad esempio in regime full service contemplando sia interventi di controllo della funzionalità dei veicoli e dei relativi componenti, che interventi di ripristino della funzionalità, anche tramite la sostituzione di componenti.

In considerazione della **peculiare natura dell'industria dei motoveicoli** i cui attori, allo stato attuale, hanno prevalentemente una **produzione dedicata esclusivamente ai veicoli termici oppure ai veicoli elettrici**, le stazioni appaltanti, **solo in caso di acquisto**, sono chiamate a **suddividere la gara di appalto in lotti distinti** riconoscendo agli operatori economici la facoltà di presentare offerta per uno solo o entrambi i lotti e consentire altresì la partecipazione in forma associata tra più operatori economici.




CAM veicoli

Contenuti del decreto

Il DECRETO 17 giugno 2021 **"Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti a trasporto su strada"**, in vigore dal 30 ottobre 2021, definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) cui fare riferimento ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le seguenti forniture e servizi:

ACQUISTO/LEASING/NOLEGGIO/ LOCAZIONE	AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (CAT. M1, N1) AUTOBUS (CAT. M2, M3) VEICOLI PER IL TRASPORTO MERCI (CAT. N2, N3) VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE E QUADRICICLI (CAT. L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
DI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO SU STRADA	FORNITURA DI GRASSI E OLI LUBRIFICANTI
SERVIZIO TRASPORTI SU STRADA	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA SERVIZI DI TRASPORTO NON REGOLARE DI PASSEGGERI SERVIZIO DI TRASPORTO POSTALI SU STRADA SERVIZIO DI TRASPORTO COLLI SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE SERVIZIO DI CONSEGNA COLLI FORNITURA DI VEICOLI E LUBRIFICANTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Allo scopo di agevolare la stazione appaltante nella applicazione del CAM **"Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti a trasporto su strada"**, di seguito viene schematizzata la struttura del CAM e vengono fornite le indicazioni per impostare la documentazione di gara nelle varie fasi dell'appalto.



Il nuovo CAM (che sostituisce quello contenuto nel precedente decreto dell'8 maggio 2012) mira a contribuire agli obiettivi europei della **carbon neutrality** quindi a limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli, e di altri impatti ambientali lungo l'**intero ciclo di vita** (produzione, uso, manutenzione, smaltimento, compreso lo smaltimento delle batterie di trazione nel caso di veicoli elettrici).

Oltre agli obiettivi specifici relativi ai veicoli, i CAM perseguono comunque gli obiettivi ambientali strategici più generali definiti nel PAN GPP ovvero:

- efficienza e risparmio nell'uso delle risorse;
- riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
- riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

I Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di veicoli adibiti al trasporto su strada, nell'ottica dell'**economia circolare**, inoltre, incentivano applicazioni di soluzioni del tipo "**prodotto come servizio**" per ridurre il consumo di materiali grezzi, considerano carburanti alternativi sostenibili per il trasporto e mirano a ridurre rifiuti e inquinamento.

Il CAM "veicoli" disciplina anche l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti e la fornitura di grassi e oli lubrificanti, occorre quindi tener presente della stretta relazione che sussiste tra questi CAM e quelli relativi all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani di cui al DM 23 giugno 2022.



La stazione appaltante sceglie se indire la gara per l'acquisto di veicoli privilegiando i veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno o per il servizio di leasing/noleggio/locazione dei suddetti veicoli.

I codici C.P. V. (Common Procurement Vocabulary) di riferimento per ciascuna categoria di veicoli e tipologia di appalto sono i seguenti:

CAM veicoli

Requisiti e mezzi di verifica

1) **Fornitura di veicoli commerciali leggeri e Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli commerciali leggeri** Categoria M1 N1⁶

- 34100000-8 veicoli a motore;
- 34110000-1 autovetture per trasporto passeggeri;
- 34111000-3 giardinette e berline;
- 34113000-2 automobili a quattro ruote motrici;
- 34130000-7 veicoli a motore per trasporto merci;
- 34144900-7 veicoli elettrici;
- 60170000-0 noleggio veicoli per trasporto passeggeri con autista.

2) **Fornitura di autobus e Servizio di leasing o locazione o noleggio di autobus** Categoria M2 M3⁷

- 34121000-1 autobus e pullman;
- 34144910-0 autobus elettrici;
- 34120000-4 autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone;
- 60172000-4 *noleggio di autobus e pullman con autista.*

6. Tra i veicoli M1 e N1 sono esclusi i seguenti:

veicoli agricoli o forestali;

veicoli cingolati;

veicoli ad uso esclusivo delle forze armate;

veicoli usati essenzialmente in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;

veicoli ad uso della PC; Vigili del fuoco; Polizia statale e locale, servizi sociali e sanitari;

veicoli semoventi per eseguire lavori (rientrano veicoli per la manutenzione stradale lo spazzaneve)

veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso sedie a rotelle.

7. Tra i veicoli M2 e M3 sono esclusi i seguenti:

veicoli categoria M3 classi B, II e III;

veicoli agricoli o forestali;

veicoli cingolati;

veicoli ad uso esclusivo delle forze armate;

veicoli usati essenzialmente in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;

veicoli ad uso della PC; Vigili del fuoco; Polizia statale e locale, servizi sociali e sanitari;

veicoli semoventi per eseguire lavori (rientrano veicoli per la manutenzione stradale lo spazzaneve)

veicoli blindati, ambulanze, autofunebri.

- 3) **Fornitura di veicoli per il trasporto merci e Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli per il trasporto merci** Categoria N2 N3⁸
 - 34130000-7 veicoli a motore per il trasporto merci;
 - 34140000-0 autoveicoli di grande potenza.
- 4) **Fornitura di veicoli a due o tre ruote e quadricicli o Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli a due o tre ruote e quadricicli** Categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e⁹
 - 34410000-4 motocicli;
 - 34420000-7 moto scooter e cicli con motori ausiliari.
- 5) **Fornitura di grassi e oli lubrificanti per veicoli adibiti a trasporto su strada**
 - 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione;
 - 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti;
 - 09211100-2 oli per motori;
 - 24951100-6 lubrificanti;
 - 24951000-55 grassi e lubrificanti;
 - 09211600-7 oli per sistemi idraulici e altri usi.
- 6) **Servizio di trasporto su strada e Fornitura di veicoli e lubrificanti per la raccolta rifiuti**
 - 60100000-9 Servizi di trasporto pubblico terrestre;
 - 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada;
 - 60140000-1 Servizi di trasporto non regolare di passeggeri;
 - 60160000-7 Servizio di trasporto postali su strada;
 - 60161000-4 Servizio di trasporto colli;
 - 64121100-1 Servizio di consegna postale;
 - 64121200-2 Servizio di consegna colli;
 - 34144511-3 - Autoveicoli per la raccolta rifiuti.

8. Tra i veicoli N2 e N3 sono esclusi i seguenti:

- veicoli agricoli o forestali;
- veicoli cingolati;
- veicoli ad uso esclusivo delle forze armate;
- veicoli usati essenzialmente in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali e aeroportuali;
- veicoli ad uso della PC; Vigili del fuoco; Polizia statale e locale, servizi sociali e sanitari;
- veicoli semoventi per eseguire lavori (rientrano veicoli per la manutenzione stradale lo spazzaneve)
- veicoli blindati, gru mobili.

9. Tra i veicoli categoria L sono esclusi i seguenti:

- veicoli ad uso esclusivo delle forze armate;
- veicoli ad uso della PC; Vigili del fuoco; Polizia statale e locale, servizi sociali e sanitari, interventi sanitari d'emergenza (autoambulanze).

**OGGETTO DELLA GARA**

Fornitura di veicoli commerciali leggeri / Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli commerciali leggeri Categoria M1 N1

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI**D.A.1. Limiti di emissioni di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici**

1) TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI Acquistano almeno, il 38,5% dei veicoli M1 e N1 puliti, oggetto dell'appalto (rispetto al totale), sia nuovi che usati, ovvero che rispettino le soglie minime di emissioni di CO₂ e di inquinanti atmosferici indicati nella tabella.

CATEGORIE DI VEICOLI	FINO AL 31 DICEMBRE 2025		DAL 1° GENNAIO 2026	
	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test (RDE) *	CO ₂ g/km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test
M1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NO _x stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***
N1	≤ 50 CO ₂ g/km	≤ 80% dei valori limite di emissioni di inquinanti PN e NO _x stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale vigente**	0 CO ₂ g/km	***

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE**RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE**
Riduzione della CO₂ e delle emissioni di inquinanti atmosferici (PM e NO_x).

Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NO_x) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida; Il Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 sulle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions - RDE).

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, o versioni successive.

*** Secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE "Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada"

2) LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, di cui al comma 108 della legge n. 160/2019
 Oltre al rispetto del vincolo indicato nel punto 1), in caso di acquisto o noleggio di almeno 2 veicoli, sono tenute a richiedere il 50% della fornitura di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.
 La restante quota di veicoli, se non puliti, deve essere composta da veicoli a ridotte emissioni di CO₂, indicati nella Tabella.

CATEGORIE DI VEICOLI	SOGLIE DI EMISSIONE DI CO ₂
Veicoli commerciali leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate (N1, classe II e III) e veicoli M1 con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	≤ 225 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 315 CO ₂ g/km (WLTP)
Fuoristrada	≤ 175 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 215 CO ₂ g/km (WLTP)
Veicoli commerciali leggeri (N1, classe I)	≤ 150 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 200 CO ₂ g/km (WLTP)
Altre categorie di veicoli M1	≤ 130 CO ₂ g/km (NEDC) ≤ 160 CO ₂ g/km (WLTP)

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta ed esecuzione, presenta a seconda della tipologia di veicoli la seguente documentazione:
 Per i veicoli (categoria N1 e M1) informazioni su costruttore, designazione commerciale, categoria, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), tipo di alimentazione e classe EURO;
 Per i veicoli nuovi (non ad esclusiva propulsione elettrica o ibrida) indicare i i livelli di emissione di CO₂ (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione per ciascun tipo/variante/ versione di veicolo attraverso la presentazione di rapporti di prova e il Real Driving Emissions test

In alternativa

- documentazione di omologazione;
- o copia elettronica del Certificato di conformità del veicolo.

Per i veicoli a doppia alimentazione a combustione interna, benzina-metano e benzina GPL, i dati emissivi riferiti solo al gas (metano o GPL).

Per i veicoli usati (non ad esclusiva propulsione elettrica o ibrida) copie delle carte di circolazione.

L'Appaltatore nel caso di noleggio, in fase di esecuzione, potrà proporre altri veicoli se con livelli di emissioni inferiori o uguali a quelli proposti in offerta.

INDICAZIONI PER LE SA

SOLO NEL CASO DI ACQUISTO il criterio si applica anche qualora la SA sia chiamata a suddividere la gara in lotti distinti.

La quota 38,5% dei veicoli puliti indicata nel criterio nel caso corrisponda a un numero in decimali va arrotondata per eccesso.

La disposizione indicata nel punto 2) è contenuta al comma 107 della Legge 160/2019 e si applica solo alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 L. 160/2019. Queste pubbliche amministrazioni, sono tenute a rispettare entrambi i vincoli indicati nei punti 1) e 2) per rendere la fornitura conforme al criterio ambientale. Pertanto, nella documentazione di gara devono indicare il numero di veicoli con le tipologie di trazione o i limiti di emissioni.

Esempi di gara già realizzate con i CAM: Accordo quadro CONSIP per l'acquisto e noleggio di veicoli

- Acquisto https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?dIniziativa=5989093f4a8453cb
- Noleggio https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?dIniziativa=4ca954e0ec495baf



D.A.2 Veicoli elettrici nuovi (M1 e N1): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata

La batteria elettrica deve essere coperta da una garanzia minima che copra l'operabilità dei veicoli:

- 150.000 km;
- oppure 8 anni di validità con capacità di carica residua maggiore o uguale a 70% del valore nominale.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia e capacità residua del valore nominale).

L'Appaltatore, nel caso di leasing, deve presentare il Piano di manutenzione programmata.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Allungamento del ciclo di vita del prodotto.

CRITERI PREMIANTI NON OBBLIGATORI

D.B.1. Sistemi automatici di controllo della pressione dei pneumatici

Nel caso di veicoli commerciali leggeri (N1) la SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione dei pneumatici

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza del dispositivo richiesto.

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione delle emissioni di CO₂ legati al risparmio di carburante, allungamento del ciclo di vita del prodotto legato ad una minore pressione al rotolamento.

D.B.2. Sistemi di condizionamento d'aria

Nel caso di veicoli commerciali leggeri (N1) la SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (classe II e III) equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione del costruttore del veicolo riferito allo specifico modello e versione del veicolo offerto dal quale si evinca il nome del gas refrigerante e il rispettivo valore GWP (Allegati I e II del Reg. UE 517/2014).

Nel caso si utilizzino miscele di refrigeranti, l'Appaltatore deve presentare il nome dei singoli refrigeranti e i relativi GWP e la loro somma calcolata secondo quanto indicato nell'Allegato IV del Reg. UE 517/2014.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

D.B.3. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Nel caso di veicoli (M1 e N1) la SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione a LED (o tecnologia alternativa equivalente in efficienza e durata) almeno per i seguenti apparati:

- proiettore anabbagliante (con fari direzionali anteriori);
- proiettore abbagliante
- luce di posizione anteriore;
- fendinebbia anteriore e posteriore;
- indicatore di direzione anteriore e posteriore;
- luce di retromarcia.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza dei dispositivi richiesti.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione delle emissioni di CO₂ legati a minori dei consumi energetici e allungamento della vita utile.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO₂
e di inquinanti atmosferici.

D.B.4. Veicoli elettrici con sistema di frenata rigenerativa

Nel caso di veicoli (M1 e N1) la SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici dotati di un sistema di frenata rigenerativa (ovvero l'energia che si genera in fase di frenata viene accumulata nella batteria di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza del dispositivo richiesto.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Allungamento del ciclo di vita del prodotto.

D.B.5. Veicoli elettrici nuovi (M1 e N1) estensione della garanzia della batteria di trazione

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici nuovi dotati di una batteria che garantisce l'operabilità nei seguenti casi:

- percorrenza maggiore o uguale di 195.000 km o una durata della garanzia di 8+2 anni con capacità di carica residua maggiore o uguale 70% del valore nominale (punti X);
- percorrenza maggiore o uguale di 225.000 km o una durata della garanzia di 8+3 anni con capacità di carica residua maggiore o uguale 70% del valore nominale (punti Y > X).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia e capacità residua del valore nominale).

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dell'inquinamento acustico.

D.B.6. Emissioni sonore

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M1 e N1) acquistati entro giugno 2024 con livelli di emissione inferiori o uguali a quelle previste dal Reg. UE 540/2014.

Un punteggio maggiore può essere attribuito proporzionalmente ai livelli di emissioni sonore inferiori rispetto a quelle richieste dal regolamento europeo sopra citato.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione tecnica di omologazione che riporti tale informazione

in alternativa

rapporti di prova di test eseguiti in conformità a quanto richiesto dal Reg. UE 540/2014 (Allegato II metodi e strumenti).

INDICAZIONI PER LE SA

Per i valori limiti di emissioni sonore espressi in dB si veda la tabella.

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA	VALORI LIMITE, ESPRESSI IN DB
M1	rapporto potenza/massa ≤ 120 kW/1 000 kg	68*
M1	120 kW/1 000 kg < rapporto potenza/ massa ≤ 160 kW/1 000 kg	69
M1	160 kW / 1 000 kg < rapporto potenza/ massa	71
M1	rapporto potenza/massa > 200 kW/1 000 kg numero di sedili ≤ 4 punto R del sedile conducente ≤ 450 mm da terra	72
N1	massa ≤ 2 500 kg	69
N1	2500 kg < massa ≤ 3 500 kg	71

*Veicoli M1 derivati da veicoli N1: i veicoli M1 con un punto R > 850 mm da terra e una massa totale ammissibile a pieno carico superiore a 2500 kg devono rispettare i valori limite dei veicoli N1(2500 kg ≤ massa ≤ 3500 kg).



I valori limite sono aumentati di 1dB per i veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.

Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 i valori limite aumentati per i veicoli fuoristrada sono validi solo se la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 2 tonnellate.

I valori limite sono aumentati di 2 db(A) per i veicoli con accesso per sedie a rotelle e i veicoli blindati, come definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II.

D.B.7. Utilizzo di materiali riciclati e plastiche/polimeri bio-based

La SA può attribuire punteggi tecnici premianti ai veicoli (M1 e N1) che presentano le seguenti caratteristiche:

sub criterio a) i rivestimenti interni dei veicoli sono realizzati

- in filati di fibre riciclate e certificate;
- oppure in materiale bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 e certificato.

sub criterio b) le imbottiture dei sedili sono realizzati

- con fibre riciclate certificate;
- con polimeri bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 certificati.

Per i sub criteri a) e b) il punteggio è calcolato sulla % in peso di materiali riciclati

dal 15 al 30% (punti X)

dal 30 al 50% (punti Y>X)

oltre il 50% (punti Z>Y)

sub criterio c) i componenti in materiale termoplastico sono realizzati

- con plastica riciclata certificata;
- con plastica bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 certificata.

Punteggio calcolato sulla % in peso di materiali riciclati

dal 5 al 15% (punti X)

dal 15 al 30% (punti Y>X)

oltre il 30% (punti Z>Y).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per i sub criteri a) e b) deve presentare la documentazione tecnica che dimostri

- la % in peso di fibre riciclate;
- le certificazioni possedute (GRS, Re made in Italy, Plastica seconda vita) o equivalenti oppure certificazioni per la tracciabilità dei materiali con relativo bilancio di massa oppure certificazioni che garantiscano le materie prime rinnovabili;
- nel caso di polimeri bio based indicare la tipologia e l'origine della materia prima rinnovabile e le relative certificazioni.

L'Appaltatore per il sub criterio c) deve presentare la documentazione tecnica con i seguenti riferimenti:

- l'elenco dei componenti in plastica riciclata o in plastica bio based
- le certificazioni possedute (GRS, Re made in Italy, Plastica seconda vita) o equivalenti oppure certificazioni per la tracciabilità dei materiali con relativo bilancio di massa oppure certificazioni che garantiscano le materie prime rinnovabili
- il peso della plastica riciclata o plastica bio based rispetto al peso complessivo di tutti i componenti in materiale termoplastico del veicolo

INDICAZIONI PER LE SA

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) o il Direttore esecuzione contratto (DEC) in fase di offerta si riserva di chiedere la trasmissione di tali certificazione su base campionaria.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione del consumo di materie prime,
riduzione dei rifiuti.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dei rifiuti pericolosi,
allungamento del ciclo di vita
del prodotto, riduzione del consumo
delle materie prime.

D.B.8. Riciclo e recupero delle batterie a fine vita

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M1 e N1) elettrici e ibridi nei seguenti casi:

sub criterio a) attivazione di un sistema di raccolta e recupero per gli accumulatori al litio esausti

- riasssemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energie rinnovabili (Punti X)
- avviati a un processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel, e altri metalli presenti) (Punti 0,5X)

sub criterio b) se il processo di recupero dei metalli avviene a basse temperature (Punti Y, da sommare a punti 0,5X)

sub criterio c) se gli accumulatori sono stati realizzati con materiali più efficienti (capacità di accumulo e durata) e recuperabili (Punti Z)

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione contenente i dati del soggetto che ha stipulato il contratto collettivo o individuale per il sistema di raccolta e una copia del medesimo con dimostri la destinazione delle batterie elettriche esauste a impianti di assemblaggio o di recupero metalli, descrive la tipologia di impianti di recupero e allega l'AUA o autorizzazione ordinaria degli impianti di destinazione [sub criteri a) e b)]

L'Appaltatore presenta la documentazione tecnica- scientifica degli accumulatori che dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto a quelli al litio e la recuperabilità del materiale.

**OGGETTO DELLA GARA**

Fornitura di autobus / Servizio di leasing o locazione o noleggio
di autobus Categoria M2 M3

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI**E.A.1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra**

I **veicoli pesanti M3** oggetto dell'appalto (rispetto al totale) devono essere "puliti" ovvero utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che sostituiscono le fonti di petrolio fossili quali: elettricità, idrogeno, biocarburanti; combustibili sintetici e paraffinici; gas naturale compreso il biometano in forma liquefatta GNL(gas naturale liquefatto) e gassosa GNC(gas naturale compresso) e il GPL.

Sono esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali" ai sensi della direttiva (UE) 2019/1161 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019.

Le quote da rispettare rispetto alla fornitura totale (oggetto dell'appalto) sono le seguenti:
- almeno il 45% (entro 31 dicembre 2025)
- almeno il 65% (dal 1 gennaio 2026).

Nell'ambito di tali quote minime, almeno la metà devono essere costituiti da:

- veicoli ad emissioni zero (ovvero privi di combustione interna);
- se con combustione interna emettono meno di 1g CO₂/Kwh o meno di 1g CO₂/km misurati a norma dei Regolamenti europei.

I filobus (elettrici o che utilizzano un gruppo propulsore a zero emissioni quando non collegati in rete) sono considerati autobus a emissioni zero, altrimenti sono autobus puliti.

I **veicoli pesanti M2** oggetto dell'appalto (il 38,5% rispetto al totale) devono essere "puliti" con livelli di emissioni di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella.

CATEGORIA DI VEICOLI	FINO AL 31 DICEMBRE 2025		DAL 1° GENNAIO 2026	
	CO ₂ g/ km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test (RDE) *	CO ₂ g/ km	Inquinanti atmosferici PN e NO _x dichiarati in base al Real Driving Emission test
M2	≤ 50 CO ₂ g/ km	≤ 80% del valore limite di emissioni di inquinanti PN e NO _x stabiliti dalla normativa di omologazione ambientale **	0 CO ₂ g/km	***

Gli **ulteriori veicoli M2 e M3** offerti, diversi da quelli sopra, devono avere livelli di emissioni inferiori o al massimo pari a quelli della normativa in vigore ai fini delle immatricolazioni e nel caso dell'usato a quelli relativi alla classe euro immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando della richiesta d'offerta.

**1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO
E DELLE SPECIFICHE TECNICHE****RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE**
**Riduzione della CO₂ e delle emissioni
di inquinanti atmosferici (PM e NO_x).**

* Livello massimo dichiarato di emissioni di particolato ultrafine in condizioni reali di guida in #/km (PN) e ossidi di azoto in mg/km (NO_x) quali indicate al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per i tragitti completi e urbani in condizioni reali di guida; Il Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione del 10 marzo 2016 sulle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 introducendo una procedura di prova delle emissioni reali di guida (Real Driving Emissions - RDE).

** I limiti di emissione applicabili sono reperibili nell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, o versioni successive.

*** Secondo quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE "Modifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada".

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta presenta a seconda della tipologia di veicoli la seguente documentazione:

- Per i veicoli (**categoria M2 e M3**) informazioni su costruttore, designazione commerciale, categoria, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno); tipo di alimentazione e classe EURO;
- Per i veicoli nuovi (non ad esclusiva propulsione elettrica o ibrida) rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione attestanti i livelli di emissione di CO² (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione per ciascun tipo/variante/versione di veicolo;

Solo per la **categoria di veicoli M2**:

- Real Driving Emissions test;

in alternativa

- documentazione di omologazione;
- o copia elettronica del Certificato di conformità del veicolo.

Per i veicoli usati (non ad esclusiva propulsione elettrica o ibrida) copie delle carte di circolazione.

L'Appaltatore nel caso di noleggio, in fase di esecuzione, potrà proporre altri veicoli se con livelli di emissione inferiori o uguali a quelli proposti in offerta.

INDICAZIONI PER LE SA

La SA può indicare il numero di veicoli puliti che devono essere offerti; qualora la SA è chiamata a suddividere la gara in lotti distinti bisogna considerare sempre il numero complessivo dei veicoli oggetto dell'offerta.

La quota % dei veicoli puliti indicata nel criterio nel caso corrisponda a un numero in decimali va sempre arrotondata per eccesso.

Le SA, qualora lo ritenessero opportuno, possono prevedere nella procedura di affidamento di servizi di manutenzione dei mezzi in regime di full service allo scopo di favorire l'accesso alla riparazione e servizi di upgrading.

Esempi di gara già realizzate con i CAM:

Accordo quadro CONSIP per l'acquisto di autobus

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=331107eed0190215

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e tutela della salute umana.

E.A.2. Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico (M2 e M3)

I tubi di scarico non devono essere collocati dal lato delle porte dei passeggeri.

Gli impianti di scarico devono consentire l'applicazione di dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.



VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta, presenta la documentazione tecnica del veicolo.

E.A.3. Indicatori di consumo

I veicoli M2 e M3 devono essere dotati di indicatori di consumo dei combustibili o di elettricità con l'indicazione di carica degli accumulatori.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta, presenta la documentazione tecnica del veicolo.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO² legati a minori dei consumi energetici.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO² legati a minori dei consumi energetici e allungamento della vita utile.

E.A.4. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

I veicoli M2 e M3 devono essere dotati:

- un impianto di illuminazione interna a LED (o tecnologia alternativa equivalente in efficienza luminosa e durata). In particolare deve essere curata l'illuminazione dei gradini; degli ostacoli; degli apparecchi di bigliettazione e delle aree di informazione al pubblico.
- indicatore di linea di percorso del tipo a LED (o tecnologia alternativa equivalente) luminoso scorrevole, fisso o variabile.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta, presenta la documentazione tecnica del veicolo dal quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione interna e di segnalazione luminosa.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Allungamento del ciclo di vita del prodotto.

E.A.5 Veicoli elettrici nuovi (M2 e M3) garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata

La batteria elettrica, con capacità di carica residua maggiore o uguale all' 80% del valore nominale IEC 62660, deve essere coperta da una garanzia minima che copra l'operabilità dei veicoli per:

- percorrenza minima in km;
- durata minima in anni di validità;
- n° di cicli di carica e scarica.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia o cicli di carica e scarica).

L'Appaltatore, nel caso in cui la batteria venga fornita in leasing, deve presentare una copia del piano di manutenzione programmata della stessa.

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO₂ legati al risparmio di carburante, allungamento del ciclo di vita del prodotto legato ad una minore pressione al rotolamento.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Allungamento del ciclo di vita del prodotto.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dell'inquinamento acustico.

CRITERI PREMIANTI NON OBBLIGATORI

E.B.1. Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione dei pneumatici.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza del dispositivo richiesto.

E.B.2. Sistemi di condizionamento d'aria

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione del costruttore del veicolo riferito allo specifico modello e versione del veicolo offerto dal quale si evinca il nome del gas refrigerante e il rispettivo valore GWP (Allegati I e II del Reg. UE 517/2014)..

Nel caso si utilizzino miscele di refrigeranti, l'Appaltatore deve presentare il nome dei singoli refrigeranti e i relativi GWP e la loro somma calcolata secondo quanto indicato nell'Allegato IV del Reg. UE 517/2014.

E.B.3. Veicoli elettrici nuovi (M2 e M3) garanzia della batteria di trazione

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) elettrici nuovi per valori superiori

- della garanzia minima riportata nel criterio E.A.5
- in relazione alla durata in anni; percorrenza in km; numero di cicli carica e scarica

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia e n. cicli di carica e scarica).

E.B.4. Emissioni sonore

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) acquistati entro giugno 2024 con livelli di emissione inferiori o uguali a quelle previste dal Reg. UE 540/2014 (Allegato III).

Un punteggio maggiore può essere attribuito proporzionalmente ai livelli di emissioni sonore inferiori rispetto a quelle richieste dal regolamento europeo sopra citato.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione tecnica di omologazione che riporti tale informazione.

in alternativa

rapporti di prova di test eseguiti in conformità a quanto richiesto dal Reg. UE 540/2014 (Allegato II metodi e strumenti).



INDICAZIONI PER LE SA

Per i valori limiti di emissioni sonore espressi in dB si veda la tabella.

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA	VALORI LIMITE, ESPRESSI IN DB
M2	massa $\leq 2\,500$ kg	69
M2	$2\,500$ kg < massa $\leq 3\,500$ kg	71
M2	$3\,500$ kg < massa $\leq 5\,000$ kg; potenza nominale del motore ≤ 135 kW	72
M2	$3\,500$ kg < massa $\leq 5\,000$ kg; potenza nominale del motore > 135 kW	72
M3	potenza nominale del motore ≤ 150 kW	73*
M3	150 potenza nominale del motore > 250 kW	76*
M3	potenza nominale del motore > 250 kW	77*

Secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 540/2014, I valori limite sono aumentati di 2 dB(A) per la categoria M3 per i veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.

I valori limite sono aumentati di 2 dB(A) per i veicoli con accesso per sedie a rotelle e i veicoli blindati, come definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II.

*per la categoria M3, +2 anni per i nuovi tipi di veicoli e +1 anno per l'immatricolazione di veicoli nuovi.

E.B.5. Veicoli elettrici con sistema di frenata rigenerativa

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) elettrici dotati di un sistema di frenata rigenerativa ovvero l'energia che si genera in fase di frenata viene accumulata nella batteria di trazione e rilasciata nella rete di bordo per la trazione.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza del dispositivo richiesto.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO² e inquinanti atmosferici.

E.B.6. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa luci esterne

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) dotati di luci esterne full-led (o tecnologia alternativa equivalente in efficienza e durata). Per luci esterne di intendono le luci di posizione, frecce, abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia, retronebbia, retromarcia, arresto, targa, ingombro.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza dei dispositivi richiesti (luci esterne).

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO² legati a minori consumi energetici e allungamento della vita utile.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione del consumo di materie prime,
riduzione dei rifiuti.

E.B.7. Utilizzo di materiali riciclati e plastiche/polimeri bio-based

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante ai veicoli (M2 e M3) che presentano le seguenti caratteristiche:

sub criterio a) i rivestimenti interni dei veicoli sono realizzati:

- in filati di fibre riciclate e certificati;
- oppure in materiale bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 e sono certificati.

sub criterio b) le imbottiture dei sedili sono realizzati:

- con fibre riciclate certificate;
- con polimeri bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 certificati.

Per i sub criteri a) e b) il punteggio è calcolato sulla % in peso di materiali riciclati

dal 15 al 30% (punti X)

dal 30 al 50% (punti Y>X)

oltre il 50% (punti Z>Y)

sub criterio c) i componenti in materiale termoplastico sono realizzati

- con plastica riciclata certificata;
- con plastica bio based conformi alla norma tecnica UNI EN 16640:2017 certificata.

Punteggio calcolato sulla % in peso di materiali riciclati

dal 5 al 15% (punti X)

dal 15 al 30% (punti Y>X)

oltre il 30% (punti Z>Y)

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per i sub criteri a) e b) deve presentare la documentazione tecnica che dimostri:

- la % in peso di fibre riciclate;
- le certificazioni possedute (GRS, Re made in Italy, Plastica seconda vita) o equivalenti oppure certificazioni per la tracciabilità dei materiali con relativo bilancio di massa oppure certificazioni che garantiscano le materie prime rinnovabili;
- nel caso di polimeri bio based indicare la tipologia e l'origine della materia prima rinnovabile e le relative certificazioni.

L'Appaltatore per il sub criterio c) deve presentare la documentazione tecnica con i seguenti riferimenti:

- l'elenco dei componenti in plastica riciclata o in plastica bio based;
- le certificazioni possedute (GRS, Re made in Italy, Plastica seconda vita) o equivalenti oppure certificazioni per la tracciabilità dei materiali con relativo bilancio di massa oppure certificazioni che garantiscano le materie prime rinnovabili;
- il peso della plastica riciclata o plastica bio based rispetto al peso complessivo di tutti i componenti in materiale termoplastico del veicolo.

INDICAZIONI PER LE SA

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o il Direttore esecuzione contratto (DEC) in fase di offerta si riserva di chiedere la trasmissione di tali certificazione su base cam-pionaria.



E.B.8. Riciclo e recupero delle batterie a fine vita

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (M2 e M3) elettrici e ibridi nei seguenti casi:

sub criterio a) attivazione di un sistema di raccolta e recupero per gli accumulatori al litio esausti:

- riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energie rinnovabili (Punti X);
- avviati a un processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel, e altri metalli presenti) (Punti 0,5X).

sub criterio b) se il processo di recupero dei metalli avviene a basse temperature (Punti Y, da sommare a punti 0,5X)

sub criterio c) se gli accumulatori sono stati realizzati con materiali più efficienti (capacità di accumulo e durata) e recuperabili (Punti Z).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione contenente i dati del soggetto che ha stipulato il contratto collettivo o individuale per il sistema di raccolta e una copia del medesimo con dimostri la destinazione delle batterie elettriche esauste a impianti di assemblaggio o di recupero metalli, descrive la tipologia di impianti di recupero e allega l'AUA o autorizzazione ordinaria degli impianti di destinazione [sub criteri a) e b)].

L'Appaltatore presenta la documentazione tecnica- scientifica degli accumulatori che dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto a quelli al litio e la recuperabilità del materiale. [sub criterio c)].

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dei rifiuti pericolosi, allungamento del ciclo di vita del prodotto, riduzione del consumo delle materie prime.

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione della CO₂ e delle emissioni di inquinanti atmosferici (PM e NO_x).

OGGETTO DELLA GARA

Fornitura di veicoli per il trasporto merci / Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli per il trasporto merci Categoria N2 N3

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI

F.A. 1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra

I veicoli N2 e N3 oggetto dell'appalto (rispetto al totale) devono essere "puliti" ovvero utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che sostituiscono le fonti di petrolio fossili quali: elettricità, idrogeno, biocarburanti; combustibili sintetici e paraffinici; gas naturale compreso il biometano in forma liquefatta GNL(gas naturale liquefatto) e gassoso GNC (gas naturale compresso) e il GPL.

Sono esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali" ai sensi della direttiva (UE) 2019/1161 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019.

Le quote da rispettare rispetto alla fornitura totale (oggetto dell'appalto) sono le seguenti:

- almeno il 10% (entro 31 dicembre 2025);
- almeno il 15% (dal 1 gennaio 2026).

Ciascun veicolo offerto, diverso da quelli sopra, deve avere livelli di emissioni inferiori o al massimo pari a quelli della normativa in vigore ai fini delle immatricolazioni e nel caso dell'usato a quelli relativi alla classe euro immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta ed esecuzione, presenta a seconda della tipologia di veicoli la seguente documentazione:

- Per i veicoli (**categoria N2 e N3**) informazioni su costruttore, designazione commerciale, categoria, motore propulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno); tipo di alimentazione e classe EURO;
- Per i veicoli nuovi (non ad esclusiva propulsione elettrica o idrogeno) rapporti di prova rilasciati dal servizio omologazione attestanti i livelli di emissione di CO₂ (g/km) e di inquinanti misurati in omologazione per ciascun tipo/variante/versione di veicolo;
- Per i veicoli usati (non ad esclusiva propulsione elettrica o ibrida) copie delle carte di circolazione.

INDICAZIONI PER LE SA

La SA può indicare il numero di veicoli puliti che devono essere offerti; qualora la SA sia chiamata a suddividere la gara in lotti distinti bisogna considerare sempre il numero complessivo dei veicoli oggetto dell'offerta.

La quota % dei veicoli puliti indicata nel criterio nel caso corrisponda a un numero in decimali va sempre arrotondata per eccesso.

**CRITERI PREMIANTI NON OBBLIGATORI****F.B.1. Sistemi automatici di controllo della pressione dei pneumatici**

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione dei pneumatici

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la documentazione attestante la presenza del dispositivo richiesto.

F.B.2. Sistemi di condizionamento d'aria

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizzi un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione del costruttore del veicolo riferito allo specifico modello e versione del veicolo offerto dal quale si evinca il nome del gas refrigerante e il rispettivo valore GWP (Allegati I e II del Reg. UE 517/2014)..

Nel caso si utilizzino miscele di refrigeranti, l'Appaltatore deve presentare il nome dei singoli refrigeranti e i relativi GWP e la loro somma calcolata secondo quanto indicato nell'Allegato IV del Reg. UE 517/2014.

F.B.3. Emissioni sonore

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (N2 e N3) acquistati entro giugno 2024 con livelli di emissione inferiori o uguali a quelle previste dal Reg. UE 540/2014 (Allegato III).

Un punteggio maggiore può essere attribuito proporzionalmente ai livelli di emissioni sonore inferiori rispetto a quelle richieste dal regolamento europeo sopra citato.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione del costruttore del veicolo riferito allo specifico modello e versione del veicolo offerto dal quale si evinca il nome del gas refrigerante e il rispettivo valore GWP (Allegati I e II del Reg. UE 517/2014)..

Nel caso si utilizzino miscele di refrigeranti, l'Appaltatore deve presentare il nome dei singoli refrigeranti e i relativi GWP e la loro somma calcolata secondo quanto indicato nell'Allegato IV del Reg. UE 517/2014.

INDICAZIONI PER LE SA

Per i valori limiti di emissioni sonore espressi in dB si veda la tabella.

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA	VALORI LIMITE, ESPRESSI IN DB
N2	potenza nominale del motore ≤ 135 kW	74 ⁽¹⁾
N2	potenza nominale del motore > 135 kW	75 ⁽¹⁾
N3	potenza nominale del motore ≤ 150 kW	76 ⁽¹⁾
N3	150 kW < potenza nominale del motore ≤ 250 kW	77 ⁽¹⁾
N3	potenza nominale del motore > 250 kW	79 ⁽¹⁾

Secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 540/2014, i valori limite sono aumentati di 2 dB(A) per le categorie N3 per i veicoli conformi alla pertinente definizione di veicoli fuoristrada di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A, punto 4.

I valori limite sono aumentati di 2 dB(A) per i veicoli con accesso per sedie a rotelle e i veicoli blindati, come definiti alla direttiva 2007/46/CE, allegato II.

(1) +2 anni per i nuovi tipi di veicoli e +1 anno per l'immatricolazione di veicoli nuovi.

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE**

Riduzione delle emissioni di CO2 legati al risparmio di carburante, allungamento del ciclo di vita del prodotto legato ad una minore pressione al rotolamento.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dell'inquinamento acustico

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dei rifiuti pericolosi, allungamento del ciclo di vita del prodotto, riduzione del consumo delle materie prime.

F.B.4. Riciclo e recupero delle batterie a fine vita

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli (N2 e N3) elettrici e ibridi nei seguenti casi:

sub criterio a) attivazione di un sistema di raccolta e recupero per gli accumulatori al litio esausti

- riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energie rinnovabili (Punti X)
- avviati a un processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel, e altri metalli presenti) (Punti 0,5X)

sub criterio b) se il processo di recupero dei metalli avviene a basse temperature (Punti Y, da sommare a punti 0,5X);

sub criterio c) se gli accumulatori sono stati realizzati con materiali più efficienti (capacità di accumulo e durata) e recuperabili (Punti Z).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione contenente i dati del soggetto che ha stipulato il contratto collettivo o individuale per il sistema di raccolta e una copia del medesimo con dimostri la destinazione delle batterie elettriche esauste a impianti di assemblaggio o di recupero metalli, descrive la tipologia di impianti di recupero e allega l'AUA o autorizzazione ordinaria degli impianti di destinazione [*sub criteri a) e b)*]

L'Appaltatore presenta la documentazione tecnica- scientifica degli accumulatori che dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto a quelli al litio e la recuperabilità del materiale.



OGGETTO DELLA GARA

Fornitura di veicoli a due o tre ruote e quadricicli / Servizio di leasing o locazione o noleggio di veicoli a due o tre ruote e quadricicli Categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI

G.A.1. Emissioni di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra

Almeno il 50% dei veicoli categoria oggetto dell'appalto (n. veicoli rispetto al totale) devono essere alimentati esclusivamente ad elettricità.

I veicoli di categoria L acquistati per la polizia municipale devono essere almeno per il 10% (n. veicoli rispetto al totale) alimentati esclusivamente ad elettricità. La quota del 10 % si applica nel caso di acquisto di almeno 10 veicoli.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta ed esecuzione, fornisce la scheda tecnica per ciascun veicolo offerto e le informazioni su costruttore, designazione commerciale, categoria, motore propulsore (a combustione interna, elettrico); tipo di alimentazione e classe EURO.

INDICAZIONI PER LE SA

La SA può indicare il numero di veicoli puliti che devono essere offerti; qualora la SA è chiamata a suddividere la gara in lotti distinti bisogna considerare sempre il numero complessivo dei veicoli oggetto dell'offerta.

La quota % dei veicoli puliti indicata nel criterio nel caso corrisponda a un numero in decimali va sempre arrotondata per eccesso.

CRITERI PREMIANTI NON OBBLIGATORI

G.B.1. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa a LED (o tecnologia alternativa equivalente in efficienza luminosa e durata).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore per dimostrare la conformità al criterio, in fase di offerta, presenta la documentazione tecnica del veicolo dal quale si evince la presenza dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa indicati nel criterio.

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO₂ e delle emissioni inquinanti atmosferici (PM e NO_x).

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di CO₂ legati ai minori consumi energetici e allungamento della vita utile

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Allungamento del ciclo di vita del prodotto.

G.B.2 Veicoli elettrici nuovi: estensione delle garanzie delle batterie elettriche

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici
sub criterio a) garanzia di 5 anni e chilometraggio illimitato
sub criterio b) estensione della garanzia oltre i 5 anni e chilometraggio illimitato (punteggi in proporzione agli anni aggiuntivi della garanzia)
sub criterio c) nel caso la batteria venga fornita in leasing il punteggio premiante sarà assegnato al fornitore in grado di fornire il piano di manutenzione programmata della batteria elettrica.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia).

L'Appaltatore, nel caso in cui la batteria venga fornita in leasing, deve presentare una copia del piano di manutenzione programmata della stessa.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione delle emissioni di CO₂
e di inquinanti atmosferici.

G.B.3. Veicoli elettrici batterie asportabili e sistema di frenata rigenerativa

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici
sub criterio a) dotati di batterie asportabili e ricaricabili attraverso rete domestica o infrastrutture tradizionali
sub criterio b) dotati di un sistema di frenata rigenerativa

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve fornire la documentazione con le informazioni richieste nel criterio (percorrenza o durata in anno della garanzia).

L'Appaltatore, nel caso in cui la batteria venga fornita in leasing, deve presentare una copia del piano di manutenzione programmata della stessa.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE
Riduzione dei rifiuti pericolosi, allungamento del ciclo di vita del prodotto, riduzione del consumo delle materie prime.

G.B.4. Riciclo e recupero delle batterie a fine vita

La SA può attribuire un punteggio tecnico premiante all'offerta di veicoli elettrici nei seguenti casi:

- sub criterio a)* attivazione di un sistema di raccolta e recupero per gli accumulatori al litio esausti
- riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energie rinnovabili (Punti X)
- avviati a un processo di recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel, e altri metalli presenti) (Punti 0,5X);
- sub criterio b)* se il processo di recupero dei metalli avviene a basse temperature (Punti Y, da sommare a punti 0,5X);
- sub criterio c)* se gli accumulatori sono stati realizzati con materiali più efficienti (capacità di accumulo e durata) e recuperabili (Punti Z).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la dichiarazione contenente i dati del soggetto che ha stipulato il contratto collettivo o individuale per il sistema di raccolta e una copia del medesimo con dimostri la destinazione delle batterie elettriche esauste a impianti di assemblaggio o di recupero metalli, descrive la tipologia di impianti di recupero e allega l'AUA o autorizzazione ordinaria degli impianti di destinazione [*sub criteri a) e b)*].

L'Appaltatore presenta la documentazione tecnica- scientifica degli accumulatori che dimostri la maggiore capacità di accumulo e la maggiore durata rispetto a quelli al litio e la recuperabilità del materiale.



OGGETTO DELLA GARA

Fornitura di grassi e oli lubrificanti per veicoli adibiti a trasporto su strada

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI

H.C.1. Grassi e oli lubrificanti compatibilità con i veicoli di destinazione

La fornitura delle seguenti categorie di grassi e oli lubrificanti devono essere compatibili con i veicoli oggetto dei CAM tenendo conto delle indicazioni del costruttore (documentazione tecnica del veicolo):

- per autotrazione leggera e pesante (compresi oli per motore);
- per motoveicoli (compresi oli per motore);
- per gli ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

La fornitura di grassi e oli lubrificanti, laddove non dichiarato dal fabbricante incompatibile con il veicolo, è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti successivi 2 e 3 o di oli lubrificanti Ecolabel o etichette di tipo I equivalenti.

INDICAZIONI PER LE SA

Le SA, durante l'esecuzione del contratto e ove lo ritengano opportuno, possono prevedere controlli di conformità documentali sulla fornitura di grassi e oli lubrificanti in relazione sia alle restrizioni previste dall'Allegato XVII del Reg.(EC) 1907/2006 Reach che il Reg. (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).

H.C.2 Grassi e oli biodegradabili

I grassi e oli biodegradabili devono essere in possesso dell'etichetta Ecolabel o equivalenti oppure devono rispettare i seguenti requisiti ambientali:

a) biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione maggiore o uguale a 10 p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione maggiore o uguale a 10 p/p che non siano biodegradabili e potenzialmente bioaccumulabili.

I lubrificanti possono contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (%p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo, si veda Tabella.

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90	>80
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≤10	≤20
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	≤5	≤15
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≤0,1	≤0,1

b) bioaccumulo

Non è necessario determinare il bioaccumulo se la sostanza presenta le seguenti caratteristiche:

- ha una massa molecolare maggiore di 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (>15 Å) oppure ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua $\log K_{ow}$ <3 o <7, oppure;
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato BCF inferiore o uguale 100l/kg oppure;
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare <1000 g/mol è inferiore all'1%.

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE SPECIFICHE TECNICHE



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore deve presentare la lista dei prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta.

Nel caso in cui l'etichetta (conforme alla UNIENISO 14024) posseduta è diversa dall'**E-colabel**, l'Appaltatore deve riportare le caratteristiche anche tecniche dell'etichetta equivalente.

Nel caso in cui non è presente la certificazione l'Appaltatore deve presentare i rapporti di prova rilasciati da Laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 relativamente alla biodegradabilità e ove necessario al potenziale bioaccumulo. Si vedano le tabelle sottostanti relative ai test di biodegradabilità accettati.

Tabella: Test di biodegradabilità

	SOGLIE	TEST
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≥ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	<ul style="list-style-type: none">• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 306 (Shake Flask method)
	≥ 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ / formazione di CO ₂)	<ul style="list-style-type: none">• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	<ul style="list-style-type: none">• OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O ₂ / formazione CO ₂)	<ul style="list-style-type: none">• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD	≥0,5	<ul style="list-style-type: none">• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008• capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni 0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti di biodegradabilità sono considerate sostanze non-Biodegradabili e per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, Si veda la tabella sottostante per i test accettati.



	SOGLIE	TEST
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato)*	Logkow<3 Logkow>7	<ul style="list-style-type: none"> • CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF	≤100 l/kg	<ul style="list-style-type: none"> • OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

*Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

INDICAZIONI PER LE SA

In fase di esecuzione, una volta raggiunto il fine vita il lubrificante biodegradabile usato deve essere tenuto separato dal lubrificante minerale usato, in quanto se di natura diversa e miscelati danneggiano il processo prioritario di rigenerazione.

H.C.3 Grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi e oli rigenerati, che sono costituiti in quota parte da oli derivati da un processo di rigenerazione di oli esausti, devono contenere delle quote minime di base rigenerata sul peso totale del prodotto. Si veda tabella 1 del DM 2 luglio 2021.

NOMENCLATURA COMBINATA-NC	SOGLIA MINIMA BASE RIGENERATA %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%

Quelli non riportati in tabella devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta una certificazione **Re made in Italy** o equivalenti.

H.C.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio primario in plastica è costituito da una % minima di plastica riciclata 25% in peso.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta una certificazione **Re made in Italy, Plastica seconda vita** o equivalenti.

Il possesso dell'etichetta **Ecolabel UE** rende il prodotto conforme al criterio.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dei rifiuti in plastica.

3. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione dei rifiuti in plastica.

CRITERI PREMIANTI NON OBBLIGATORI

H.D.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore) possesso del marchio Ecolabel e di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

La SA può attribuire punteggi premianti ai prodotti certificati con l'Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla norma UNI EN ISO 14021 equivalenti.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta la certificazione **Ecolabel UE** o altre eventuali etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

H.D.2 Grassi ed oli lubrificanti minerali contenuto di base rigenerata

La SA può attribuire punteggi premianti ai prodotti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle quote minime indicate nella tabella 1 criterio H.C.3. Il punteggio è direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta una certificazione **Re made in Italy** o equivalenti.

H.D.3 Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

La SA può attribuire punteggi premianti ai prodotti con imballaggi che hanno una percentuale di riciclato maggiore del 25% indicata nel criterio H.C.4.

In particolare:

- se il contenuto di plastica è maggiore o uguale al 30%, fino al 40% si assegna un punteggio pari ad X/2;
- se il contenuto di plastica è maggiore o uguale al 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8*X;
- se il contenuto di plastica è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari ad X.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore indica il contenuto di riciclato degli imballaggi che deve essere superiore al 25% in peso dell'imballaggio stesso e presenta una certificazione **Re made in Italy, Plastica seconda vita** o equivalenti.



OGGETTO DELLA GARA

Servizio di trasporto su strada e Fornitura di veicoli e lubrificanti per la raccolta rifiuti

1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE



RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione della CO₂ e delle emissioni di inquinanti atmosferici (PM e NO_x).

RICADUTA AMBIENTALE/SOCIALE

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e di CO₂; riduzione di rifiuti speciali; Tutela della salute umana.

SPECIFICHE TECNICHE CRITERI BASE OBBLIGATORI

I.A.1 Promozione dei veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada

I veicoli adibiti a trasporto su strada devono essere conformi ai CAM Veicoli e in possesso dei mezzi di prova richiesti da ciascun criterio.

I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere conformi ai CAM Rifiuti.

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore comunica al Direttore esecuzione contratto (DEC) le esigenze di ampliamento e sostituzione del parco veicoli e le relative caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare.

Entro 30gg dall'acquisto, leasing, noleggio trasmette i contratti allegando i mezzi di prova previsti da ciascun criterio ambientale.

INDICAZIONI PER LE SA

Il DEC in fase di esecuzione verifica, anche attraverso sopralluoghi e la richiesta di altra documentazione probatoria, la veridicità delle informazioni.

I.A.2 Grassi ed oli lubrificanti

La fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti CAM (scheda lettera H) o di oli lubrificanti Ecolabel o equivalenti (etichette di tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024).

VERIFICA CRITERIO

L'Appaltatore presenta con cadenza semestrale un report che indichi la denominazione commerciale del prodotto, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio

Entro 30gg dall'acquisto, leasing, noleggio trasmette i contratti allegando i mezzi di prova previsti da ciascun criterio ambientale.

INDICAZIONI PER LE SA

Il Direttore esecuzione contratto (DEC) si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.



Le certificazioni richieste nel Cam Veicoli

Ai sensi dell'articolo 69 del codice appalti le **Amministrazioni aggiudicatrici** che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati (art.82). **Se gli operatori economici dimostrano di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi ad essi non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altre prove documentali.**

Per meglio comprendere questo tema, occorre una premessa relativa alle eco-etichette, definibili come marchi che servono a divulgare informazioni verificate su prestazioni ambientali di prodotti e servizi, secondo precise norme che permettono a consumatori e ad altre aziende di scegliere prodotti a minore impatto ambientale.

Le etichette ambientali di I tipo, in particolare, rispettano le condizioni sopra esposte e dettate dall'articolo 69. Ma oltre alle etichette di I Tipo esistono altre tipologie di marchi ecologici (di II Tipo e III Tipo) secondo la classificazione ISO; di seguito vengono descritte le tre tipologie di etichette e le condizioni di utilizzo negli appalti pubblici verdi.

Etichette volontarie	Caratteristiche	Come utilizzarle nel GPP
Tipo I MARCHI AMBIENTALI (o labels) (UNI EN ISO 14024)	Sono basati su un sistema multicriteria che considera l'intero ciclo di vita e sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza. Esempi di queste etichettature sono l'Ecolabel europeo, il Blauer Engel tedesco; etc..	Per elaborare le specifiche tecniche al fine di definire le caratteristiche dei beni o servizi da acquistare; per verificare la conformità a tali requisiti accettando il marchio come mezzo di prova di conformità rispetto alle specifiche tecniche
Tipo II AUTO DICHIARAZIONI (o claims) (UNI EN ISO14021)	Si basano su autodichiarazioni del produttore e considerano un singolo aspetto ambientale. Un esempio è l'autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato utilizzato nella fabbricazione di un prodotto. Le etichette di II tipo non sono soggette a certificazione esterna da parte terza	Come supporto nella definizione delle specifiche tecniche ossia informative sulle caratteristiche di un prodotto (biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti, etc.); Come mezzo di prova della conformità
Tipo III DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (o eco-profiles) (UNI EN ISO 14025)	Consistono in una quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto. Questi impatti devono essere valutati in conformità con le specifiche di prodotto e presentati in una forma tale che faciliti il confronto tra prodotti attraverso la standardizzazione di alcuni parametri. un esempio sono le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD). Le etichette di III tipo sono sottoposte a certificazione esterna da una parte terza	Come mezzo di prova della conformità alle caratteristiche ambientali indicate dalle stazioni appaltanti; come specifiche tecniche di base e/o criteri premianti

A livello nazionale, il legislatore ha previsto delle **specifiche agevolazioni e misure premiali per il possesso delle certificazioni ambientali** come ad esempio la **riduzione delle garanzie fideiussorie** introdotte dall'articolo 93. Le garanzie fideiussorie solitamente sono pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, possono oscillare da un minimo di 1% ad un massimo del 4% a seconda del grado di rischio connesso all'appalto. Le centrali di committenza devono applicare il 2%.

In caso di appalti sotto-soglia (disciplinate all'art.36), le amministrazioni possono decidere di non richiedere la garanzia di partecipazione alla procedura.

Per fruire delle riduzioni delle garanzie l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso del certificato fornendo idonea documentazione ai sensi delle norme vigenti. Le modalità per la riduzione delle garanzie prevedono che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Nelle tabelle che seguono vengono riportati rispettivamente un riepilogo delle riduzioni della garanzia per il possesso delle certificazioni e l'elenco delle certificazioni richiamate nel CAM Veicoli o comunque utili per il raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati dal CAM.

TABELLA - CERTIFICAZIONE E RIDUZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Tipologia di appalti	Tipologia di certificazione	Riduzione della garanzia
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 9001	50%
Lavori, servizi e forniture	EMAS	30% cumulabile con la certificazione ISO 9001
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14001	20% (non cumulabile) con la certificazione ISO 9001
Servizi e forniture	Ecolabel per almeno il 50% dei beni oggetto del contratto	20% cumulabile con la certificazione (EMAS/ISO 14001; ISO 9001)
Lavori, servizi e forniture	UNI ISO 14064 rendicontazione delle emissioni di gas serra UNI ISO TS 14067 <i>carbon footprint</i>	15% cumulabile
Servizi e forniture	Possesso del rating di legalità Possesso del modello organizzativo 231	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	SA 8000	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	UNI ISO 45001 (Sicurezza e salute dei lavoratori)	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	UNI ISO 50001 (Sistema di gestione energia) UNI 11352 (<i>Energy service company</i>)	30% (non cumulabile)
Servizi e forniture	ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)	30% (non cumulabile)

TABELLA - LE CERTIFICAZIONI NEL CAM VEICOLI

Ecolabel europeo
(Reg. CE N. 66/2010)
<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>

Marchio che attesta la qualità ecologica e la performance ambientale dei prodotti/servizi

- Lubrificanti



EPD
Environmental Product Declaration
(Standard di riferimento: Serie ISO 14025 - ISO 14040)
www.environdec.com

Marchio che consente di confrontare gli impatti ambientali di diversi prodotti/servizi lungo tutto il loro ciclo di vita

- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Prodotti tessili abbigliamento
- Cancelleria
- App. elettriche ed elettroniche
- Prodotti agroalimentari
- Prodotti di pulizia e igiene
- Edilizia



EPD Italy
<http://www.epditaly.it/>

Marchio che consente di comunicare le prestazioni ambientali di prodotti e servizi, basate sull'analisi del ciclo di vita

- Edilizia (materiali da costruzione)
- Altri prodotti e servizi



Re made in Italy

Marchio che attesta il contenuto di materiale riciclato, espresso in percentuale, all'interno di un materiale, semilavorati o prodotti finiti

- Edilizia
- Trasporti
- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Imballaggi
- Altri prodotti



Plastica seconda vita
<http://www.ippr.it/il-mar-chio-psv>

Marchio che attesta il contenuto di riciclato e la rintracciabilità nel prodotto ottenuto dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata (post consumo) e dagli scarti industriali (pre consumo)

- Edilizia
- Arredi
- Imballaggi
- Prodotti tessili
- Altri prodotti





Global Recycle Standard

<https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/>

Il Global Recycle Standard (GRS) è il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo. Promosso da Textile Exchange è attualmente applicato anche al di fuori dell'ambito tessile. Il GRS prevede il rilascio di una dichiarazione ambientale verificata da parte terza che assicura il contenuto di materiali da riciclo dei loro prodotti, sia intermedi che finiti, il mantenimento della tracciabilità lungo l'intero processo produttivo, le restrizioni nell'uso dei prodotti chimici ed il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva

- Prodotti tessili



EMAS

Reg. 1221/2009/CE
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Si tratta di uno schema volontario applicabile a tutte le organizzazioni - pubbliche o private che vogliono valutare, monitorare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

La partecipazione al sistema EMAS non prevede la certificazione degli edifici; nel caso un'impresa edile chiede la registrazione deve dimostrare che il suo modo di produrre (progettazione e/o realizzazione dei lavori) è compatibile dal punto di vista ambientale.

Attraverso la Dichiarazione Ambientale, elemento cruciale del percorso EMAS, l'impresa potrà comunicare al committente e ai consumatori (nonché tutte le parti interessate) le proprie prestazioni ambientali.



UNI EN ISO 14001:

www.iso.org/iso/iso_14000_essentials

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale, mirato a minimizzare gli effetti negativi delle attività produttive sull'ambiente.

La norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli.

La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda.

Nella nuova versione del 2015, tra le principali novità introdotte, l'azienda è tenuta di fare una valutazione dei rischi e delle opportunità che devono essere affrontate e governate e dovrà individuare e valutare gli aspetti ambientali dei propri prodotti/servizi considerando una "prospettiva di ciclo di vita", ovvero considerando i possibili impatti ambientali di prodotti e/o servizi a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo smaltimento/recupero finale. Nel caso specifico l'impresa può dimostrare, attraverso la certificazione, che la propria attività edile è gestita in modo sostenibile, garantendo alle parti terze il rispetto delle normative e l'impegno ad un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.



ISO 45001

www.accredia.it/la-uni-iso-45001/

La norma UNI ISO 45001 del 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso" è la prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo. Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo così di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza a qualsiasi organizzazione che scelga di certificare sotto accreditamento il sistema di gestione.

SA 8000

www.sa-intl.org/

Si tratta del primo standard emanato a livello internazionale sulla responsabilità sociale applicabile ad aziende appartenenti a qualsiasi settore, allo scopo di dimostrarne l'ottemperanza ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali. Nello specifico, lo standard è composto da otto requisiti collegati alla tematica dei diritti umani (lavoro infantile, salute e sicurezza, discriminazione, orario di lavoro, remunerazione, ecc..)



www.lifepreparepair.eu
info@lifepreparepair.eu

